

Allegato A

Regolamento CE n. 1234/2007

Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9258 del 23/12/2009

**DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VENDEMMIA
VERDE PER LE CAMPAGNE DAL 2013/2014 AL 2017/2018**

INDICE

1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. DURATA E DISPONIBILITA' FINANZAIRIA
4. OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELLA MISURA
5. ENTITA' E PAGAMENTO DELL'AIUTO
6. CRITERI DI PRIORITÀ
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONTROLLI
8. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
9. NORME FINALI

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative delle norme relative alla Misura della Vendemmia Verde definita dall'articolo 103 *novodecies* Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e dalle disposizioni nazionali di cui al Decreto del Ministero MiPAAF n.9258 del 23/12/2009.; inserita nel Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo (PNS Vino), relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori

AGEA Organismo pagatore: svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di vendemmia verde e della quale ne dispone a titolo legittimo;

Ministero: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale delle politiche Comunitarie e Internazionali di mercato.

Organismo pagatore : Organismo pagatore riconosciuto dal Ministero ai sensi del Reg. CE n. 885/2006.

Potenziale produttivo viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo.

Regolamento: Regolamento CE n. 555/2008.

Superficie vitata ai fini dell'aiuto: superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 555/2008.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (titolo di possesso, anno d'impianto, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno prevalente (85% della composizione ampelografica).

Vino a D.O: vino con Denominazione di Origine.

Vino a I.G: vino con Indicazione Geografica.

3. DURATA E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le presenti disposizioni sono valide per le cinque campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2013/2014 fino alla campagna 2017/2018; questa misura si applica in tutto il territorio della regione Basilicata.

La disponibilità finanziaria per ognuna delle previste campagne vitivinicole di attuazione viene stabilita dal Ministero, con decreto, tenendo conto del criterio di riparto definito dalle Regioni.

Le risorse assegnate alla regione Basilicata potranno essere incrementate a seguito di trasferimenti di fondi, rivvenienti da economie derivate da altre misure del PNS a livello regionale, nel rispetto del principio della flessibilità così come disposto nel Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal MIPAAF alla Commissione UE il 30 giugno 2008.

4. OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELLA MISURA

Questa misura risponde all'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio del mercato vitivinicolo, eliminando le eccedenze nel rispetto di quei particolari fattori di tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali del territorio.

La Vendemmia Verde consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa dell'intera unità vitata.

Per la distruzione o eliminazione dei grappoli possono essere utilizzati metodi manuali e meccanici, è escluso l'uso di prodotti chimici.

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente misura i conduttori di aziende viticole, siano essi imprenditori singoli o associati, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che rispettano le norme sulla condizionalità e si impegnano a mantenere il vigneto in buone condizioni vegetative.

Sono ammesse all'aiuto le superfici vitate che:

- 1) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui agli Allegati A e B della D.D. 77AQ.2013/D.00746 del 14/10/2013 "DGR n. 3196/2004 - Accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2002: classificazione delle varietà di vite per la produzione di uva da vino nella Regione Basilicata. - Inserimento di nuove varietà idonee alla coltivazione e in osservazione nella classificazione regionale".
- 2) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'art. 12, par. 1, lett. a) iii) del Regolamento;

- 3) sono impiantate da almeno quattro campagne vitivinicole precedenti la campagna della data di presentazione delle domande (per il primo anno dalla campagna 2008/2009);
- 4) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all'aiuto per la Vendemmia verde per due anni consecutivi; né possono essere ammesse le superfici per le quali sono ancora in corso le procedure di sostegno alla Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti.

Per quanto riguarda la demarcazione tra gli aiuti previsti dal PSR Basilicata e gli interventi finanziati nell'ambito dell'OCM Vino si specifica che non è possibile combinare gli aiuti della Vendemmia Verde con quelli relativi alla Misura 214 azione 1 "Agricoltura Integrata" e Misura 214 azione 2 "Agricoltura Biologica" del PSR; pertanto, l'adesione contemporanea per le stesse superfici ai due tipi di aiuto determina la sospensione dell'erogazione dell'aiuto previsto dalla Vendemmia Verde.

La superficie minima oggetto degli interventi di Vendemmia verde, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate, è stabilita in **mq 5.000**, la superficie massima che può accedere alla misura è pari **mq 50.000**.

5. ENTITÀ E PAGAMENTO DELL'AUTO

Per la presente misura è previsto un aiuto forfettario, come da art. 103 *novodecies* del Reg. 1234/2007, che non può superare il 50 % della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi e alla conseguente perdita di reddito.

L'aiuto viene erogato direttamente dall'Organismo pagatore ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo sulla base dell'art. 75 del Regolamento.

L'aiuto non potrà essere erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde, in particolare, nel caso di calamità naturali così come definite dal Reg. n. 1857/2006. analogamente in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della Vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria potrà essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal conduttore.

L'importo dell'aiuto forfettario per ettaro, determinato secondo quanto disposto dal Decreto Direttoriale MiPAAF n. 2862 del 8/03/2010 in base allo studio elaborato da ISMEA "Metodologia di stima della perdita di reddito per la Vendemmia verde in Basilicata", è riportato nella seguente tabella:

Tipo Vino	resa media (q/ha)	reddito medio (€/ha)	costo raccolta manuale (€ x ha)	costo raccolta meccanica (€ x ha)	perdita reddito + costo raccolta manuale	perdita reddito + costo raccolta meccanica	Contributo vendemmia verde manuale = 50% (p.red.+ c. rac. man.)	Contributo vendemmia verde meccanica = 50% (p.red.+ c. rac. mec.)
Uva per vino generico	112,2	2.251	898	900	3.149	3.151	1.574,00	1.576,00
Uva per vino Igt	79,1	3.029	633	900	3.662	3.929	1.831,00	1.964,00
Uva per vino Doc	60,7	3.066	466	900	3.552	3.966	1.776,00	1.983,00

La tipologia di appartenenza viene determinata dall'idoneità alla produzione risultante dallo schedario viticolo e dalla dichiarazione di vendemmia della campagna vitivinicola precedente la presentazione della domanda; nel caso di idoneità a più tipologie produttive verrà presa in considerazione quella a cui si riferisce la dichiarazione di vendemmia della campagna vitivinicola precedente.

6. CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione dell'aiuto viene posta in essere una graduatoria regionale di merito.

La graduatoria regionale di merito è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati in osservanza della **Tabella Priorità** di seguito riportata.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano l'età anagrafica inferiore., nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Aiuto richiesto per la Superficie vitata totale aziendale	15
Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore di 40 anni o donna.	10
Aziende prevalentemente vitivinicola rapporto Sup vitata/SAU > 50% -	8

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONTROLLI

La circolare AGEA n. UMU.2013.2419 del 20/12/2013 "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 novodecies "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario Vendemmia verde" per la campagna 2013/2014" definisce le modalità operative per la presentazione delle domande la gestione del flusso delle informazioni e le procedure di controllo.

Le domande di aiuto vengono presentate all'Organismo Pagatore (AGEA), tramite CAA, su modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore.

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004.

La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

I controlli vengono effettuati in conformità a quanto stabilito nel protocollo d'intesa tra la Regione Basilicata e AGEA approvato con DGR n. 1235/2013.

8. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

9. NORME FINALI

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla regione, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non possono essere inserite nella eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie per la medesima campagna vitivinicola.

Per quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.